

Civile Ord. Sez. L Num. 23380 Anno 2014

Presidente:

Relatore:

Data pubblicazione:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1645-2014 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. 06382641006,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO
BERTOLONI 44, presso lo studio dell'avvocato MATTIA
PERSIANI, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;

- *ricorrente* -

contro

2014

2687

CRETI VINCENZO C.F. CRTVNC47C24F205A, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso lo
studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta

e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO
SIMIONATO, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1337/2013 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 07/11/2013 r.g.n. 802/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;

udito l'Avvocato BERETTA GIOVANNI per delega verbale
PERSIANI MATTIA;

udito l'Avvocato SIMIONATO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



la Muccia

Ritenuto in fatto

Si dibatte dell'assistenza o meno del diritto di Creti Vincenzo, dipendente della R.A.I., licenziato in data 8/3/2012 a seguito del conseguimento dei requisiti assicurativi e contributivi per la maturazione della pensione di vecchiaia, a vedersi riconosciuta la richiesta di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età ai sensi dell'art. 24, comma 4°, del D.L. n. 201/2011 (convertito nella legge n. 214/2011), con conseguente accertamento dell'illegittimità del licenziamento.

La Corte d'appello di Milano, nel respingere il reclamo della R.A.I. avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto la domanda del lavoratore, ha spiegato che la norma invocata da quest'ultimo per il suo trattenimento in servizio fino al settantesimo anno d'età trovava applicazione anche nei confronti degli iscritti all'I.N.P.G.I (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) quale istituto che gestiva, in regime di sostituzione, le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti.

Per la cassazione della sentenza ricorre la R.A.I. s.p.a con cinque motivi.

Resiste con controricorso il Creti.

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Considerato in diritto

Il punto nodale della controversia è rappresentato dalla necessità di stabilire se nella fattispecie è applicabile il quarto comma dell'art. 24 della legge n. 214/2011, che, in relazione ai lavoratori la cui pensione è a carico dell'A.G.O. e delle forme esclusive e sostitutive della medesima (tra queste ultime è ricompresa, per giurisprudenza di questa Corte, l'I.N.P.G.I), prevede l'incentivazione del proseguimento dell'attività lavorativa, fatti salvi i limiti ordinamentali dei rispettivi settori, o il ventiquattresimo comma della stessa norma di legge, in base al quale gli enti e le forme gestorie di cui al d.lgs n. 509/1994 e n. 103/1996 (tra i quali pure rientra l'I.N.P.G.I) adottano nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e



non oltre il 30.9.2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.

Ebbene, il ragionamento dei giudici di merito, che hanno riconosciuto al Creti il diritto di permanere in servizio fino al settantesimo anno di età, parte dalla considerazione che l'istituto previdenziale dei giornalisti, quale ente che attua una forma sostitutiva della gestione obbligatoria (nella sentenza n. 1098 del 26/1/2012 della Sezione lavoro di questa Corte si ribadisce che l'INPGI gestisce, per espresso disposto dell'art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una forma di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall'INPS) non può ritenersi escluso dalla previsione normativa di cui all'art. 24, comma 4°, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2012.

Tale norma, nello stabilire che per i lavoratori la cui pensione è liquidata a carico dell'A.G.O., delle forme esclusive e sostitutive e della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi, aggiunge che il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermo restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza (si pensi ad esempio a quelli delle forze dell'ordine), dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Infine, nello stesso quarto comma dell'art. 24 cit., è previsto che nei confronti dei lavoratori dipendenti l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge n. 300/70 e successive modifiche opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

L'Inpgi gestisce, quindi, una forma di assicurazione sostitutiva, ancorché sia un ente privatizzato dal D.Lgs. n. 509 del 1994. Peraltro, nella citata sentenza n. 1098/2012 della sezione lavoro di questa Corte, si è precisato che il fatto che



l'Inpgi gestisca una assicurazione sostitutiva è inequivocabilmente ribadito dalla L. n. 388 del 2000, art. 76, laddove, modificando la L. n. 416 del 1981, art. 38, prevede che " L'Inpgi ai sensi delle L. 20 dicembre 1951, n. 1564, L. 9 novembre 1955, n. 1122, e L. 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti...". Nella stessa sentenza n. 1098/2012 si è anche rilevato che, a differenza delle Casse dei professionisti, avvocati, ingegneri ecc., l'autonomia finanziaria dell'Inpgi non è "integrale", perché in alcuni casi soccorre, nei confronti dei suoi iscritti, la fiscalità generale. Infatti con il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, comma 18 ter, lett. a), punto n. 2), convertito, con modificazioni, con L. 28 gennaio 2009, n. 2, si è inserito nell'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 il seguente comma 1 bis: "L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio di Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato";

Inoltre, anche la legge 7 marzo 2001, n.62 riguardante le " Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416" pone gli oneri del pensionamento anticipato dei giornalisti a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Se tutto ciò induce a ritenere, per un verso, che anche per gli iscritti all'I.N.P.G.I non può non valere la disposizione di cui al quarto comma del citato art. 24, d'altra



parte non possono ignorarsi le problematiche sollevate dalla difesa della società radiotelevisiva che tendono ad una soluzione di segno opposto.

Invero, quest'ultima invoca, anzitutto, l'applicabilità del ventiquattresimo comma del citato art. 24 sull'autonomia gestionale degli enti e delle forme gestorie di cui ai d.lgs n. 509/94 e n. 103/96 nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche e sostiene che tale disposizione esclude in radice che la previsione del proseguimento dell'attività lavorativa fino a settant'anni – quale misura volta al contenimento della spesa pubblica - possa interessare i predetti enti privatizzati dotati di autonomia.

Inoltre, la stessa società ricorrente aggiunge che la gestione dell'I.N.P.G.I. adotta ancora il sistema retributivo, per cui la generalizzazione del metodo contributivo non è di per sé applicabile ai lavoratori giornalisti in regime di calcolo retributivo. Ciò in quanto la disposizione di cui al quarto comma del citato art. 24, posta a base del riconoscimento del prolungamento del servizio fino a settant'anni, presuppone che nella disciplina del calcolo della pensione siano previsti coefficienti di trasformazione del montante contributivo più favorevoli per chi esercita l'opzione per il prolungamento del servizio e che l'ammontare della pensione sia calcolato col sistema di computo contributivo o misto a seconda dei casi, condizioni, queste, non presenti nel differente sistema retributivo adottato dall'I.N.P.G.I.

Orbene, a tal riguardo si potrebbe obiettare che la scelta di adozione del differente sistema retributivo non dovrebbe costituire un ostacolo alla finalità perseguita dal legislatore di incentivazione del proseguimento dell'attività lavorativa fino al limite massimo dei settant'anni, stante il fine ultimo, perseguito attraverso tale rimedio, del consolidamento dei conti pubblici in un particolare momento di crisi economica del paese. Tuttavia, anche a prescindere dal rilievo che la R.A.I. non ha indicato quali misure siano state adottate dall'I.N.P.G.I. entro e non oltre il 30 settembre



2012 ai sensi dell'invocato ventiquattresimo comma del citato art. 24 ai fini dell'assicurazione dell'equilibrio finanziario per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche dopo l'entrata in vigore della stessa legge n. 214/2011, resta il dato di fondo che il contestato quarto comma dello stesso art. 24 si limita a prevedere semplicemente una incentivazione del proseguimento dell'attività lavorativa fino a settant'anni attraverso un determinato meccanismo incentrato sul calcolo dei coefficienti di trasformazione. Ciò non autorizzerebbe l'interprete, secondo l'assunto difensivo della società radiotelevisiva, ad ipotizzare un caso di esercizio di un diritto potestativo di opzione del lavoratore, presupponendo la disposizione normativa in esame un consenso del datore di lavoro all'attuazione del suddetto sistema di incentivazione che è possibile solo attraverso l'adozione dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni. Inoltre, secondo la tesi della ricorrente, la insussistenza di un vero e proprio diritto di opzione troverebbe conferma indiretta nell'ultima parte del quarto comma del citato art. 24, laddove è stabilito che nei confronti dei dipendenti l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge n. 300/70 e successive modifiche opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

In definitiva, l'estrema delicatezza e la particolare importanza della questione fin qui esaminata risiedono proprio nel fatto che qualsiasi soluzione venga adottata si finisce inevitabilmente per incidere sull'assetto degli equilibri del sistema pensionistico di una determinata categoria con ripercussioni a catena sul sistema contributivo, ipotizzato dalla normativa invocata, o su quello retributivo, applicato nella fattispecie fino al momento del licenziamento, ragion per cui si ritiene doveroso sottoporre la presente vertenza all'esame del Primo Presidente della Corte affinché valuti l'opportunità di assegnarla alla Sezione Unite di questa Corte.

P.Q.M.



La Corte dispone rimettersi il ricorso al primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni unite, stante la particolare importanza della questione e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2014

Il Presidente